


Allegato alla determinazione del Direttore n° dd.	
	IL DIRETTORE - Francesca Parolari -



**CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE DEL SERVIZIO DI NIDO D’INFANZIA COMUNALE
PRESSO LA STRUTTURA “IL BUCANEVE” SITA IN VIA
DOLOMITI N. 54 A PERGINE VALSUGANA**

Indice

Art. 1. - Oggetto	3
Art. 2. - Durata del contratto	4
Art. 3. - Destinatari del servizio	4
Art. 4. - Obblighi dell'appaltatore	4
Art. 5. - Obblighi a carico di ASIF CHIMELLI.....	7
Art. 6. - Servizio di ristorazione	7
Art. 7. - Rette.....	8
Art. 8. - Responsabilità.....	8
Art. 9. - Obblighi assicurativi.....	8
Art. 10. - Personale.....	9
Art. 11. - Formazione del personale.....	11
Art. 12. - Tutela dei lavoratori e condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente e ai soci lavoratori impiegati nell'appalto	11
Art. 13. - Imposizione di manodopera in caso di cambio appalto.....	12
Art. 14. - Clausola sociale - Lavoratori svantaggiati.....	12
Art. 15. - Integrazione dei bambini con bisogni educativi speciali.....	13
Art. 16. - Direttore dell'esecuzione del contratto	13
Art. 17. - Avvio dell'esecuzione del contratto.....	13
Art. 18. - Modifica del contratto durante il periodo di validità.....	13
Art. 19. - Sospensione dell'esecuzione del contratto.....	13
Art. 20. - Divieto di cessione del contratto e cessione di crediti.....	13
Art. 21. - Subappalto.....	14
Art. 22. - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali	15
Art. 23. - Attività di controllo e verifiche sul servizio	16
Art. 24. - Corrispettivo	17
Art. 25. - Modalità di liquidazione del corrispettivo.....	18
Art. 26. - Garanzia definitiva	19
Art. 27. - Inadempimenti e penali	19
Art. 28. - Risoluzione del contratto	20
Art. 29. - Recesso	21
Art. 30. - Vicende soggettive dell'appaltatore.....	21
Art. 31. - Controversie.....	21
Art. 32. - Adeguamento normativo	21
Art. 33. - Tracciabilità flussi finanziari.....	21
Art. 34. - Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip.....	22
Art. 35. - Disposizioni anticorruzione.....	22
Art. 36. - Spese.....	22
Art. 37. - Documenti che fanno parte del contratto.....	22
Art. 38. - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi	23
Art. 39. - Norme di chiusura	24
Art. 40. - Elezione di domicilio dell'appaltatore.....	24
Art. 41. - Obblighi in materia di legalità.....	24

Art. 1. - Oggetto

1. Costituisce oggetto del presente capitolato la gestione del Nido d'Infanzia comunale denominato "Il Bucaneve" ubicato in Via Dolomiti n. 54 a Pergine Valsugana. La titolarità del servizio resta in capo al Comune di Pergine Valsugana, che lo gestisce attraverso l'Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia G.B. Chimelli (di seguito ASIF CHIMELLI), con la quale verrà stipulato il contratto di appalto, per un numero massimo di posti disponibili pari a 66 (di cui massimo 54 a tempo pieno ed i restanti a tempo parziale) e comunque fino alla capienza massima stabilita da ASIF CHIMELLI.
2. Il nido d'infanzia in oggetto, unitamente alle altre strutture attive sul territorio, fa parte del sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia erogati ai residenti nel comune di Pergine Valsugana e nei Comuni convenzionati (al momento dell'adozione del presente capitolato Civezzano, Baselga di Pinè, Frassilongo e Calceranica al Lago).
3. Tutte le disposizioni del presente capitolato costituiscono prescrizioni minime inderogabili in sede di offerta. L'esecuzione del contratto deve rispettare ogni ulteriore impegno derivante dall'offerta presentata in sede di gara.
4. ASIF CHIMELLI non garantisce la copertura di tutti i posti sopra indicati. L'appaltatore s'impegna a mantenere le medesime condizioni tecniche ed economiche presentate in sede di gara per tutta la durata del contratto, anche in caso di riduzione dei posti sopra indicati, senza ulteriori oneri per ASIF CHIMELLI.
5. La gestione comprende l'attuazione del progetto educativo, il suo adeguamento annuale, la cura del rapporto con le famiglie utenti e con ASIF CHIMELLI, la gestione e l'organizzazione del personale, l'organizzazione interna, la manutenzione ordinaria dei beni assegnati in uso, nonché le altre prestazioni previste dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara.
6. Il servizio deve essere organizzato ed erogato per anno educativo che, di norma, ha avvio ad inizio settembre e si conclude a fine agosto.
7. L'apertura del nido è garantita per cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì. Il nido rimane chiuso al pubblico per complessivi trenta giorni lavorativi ogni annualità (di norma il nido chiude nel mese di agosto). In ogni caso il servizio dovrà essere organizzato ed erogato secondo il calendario effettivo di inizio e fine anno educativo nel rispetto delle chiusure obbligatorie in corso d'anno disposte dal Direttore di ASIF CHIMELLI.
8. Il servizio erogato in favore degli utenti è del tipo:
 - "tempo pieno" con orario 7,15 – 17,30;
 - "part-time mattutino" con orario 7,15 – 13,15;
 - "part-time pomeridiano" con orario 11,00 – 17,30.
9. Eventuali variazioni d'orario saranno concordate fra le parti
10. Specificatamente l'orario di accoglienza del bambino è il seguente:
 - dalle ore 8,30 alle ore 9,15, con possibilità di anticipo fin dalle ore 7,15 per la modalità di fruizione a "tempo pieno" e a "part time mattutino";
 - dalle ore 11,00 alle ore 12,30 per la modalità di fruizione a "part time pomeridiano".
11. L'orario del ricongiungimento familiare è il seguente:
 - dalle ore 15,30 alle ore 16,00, con possibilità di prolungamento fino alle ore 17,30 per la modalità di fruizione a "tempo pieno";
 - dalle ore 12,30 alle ore 13,15 per la modalità di fruizione a "part time mattutino";
 - dalle ore 15,30 alle ore 16,00, con possibilità di prolungamento fino alle ore 17,30 per la modalità di fruizione a "part time pomeridiano".
12. L'appaltatore deve inoltre garantire, ove ritenuto dal medesimo compatibile con l'organizzazione del servizio e qualora richiesto dall'utenza del part-time mattutino e su prenotazione, il servizio integrativo in orario pomeridiano sino alle ore 17,30.
13. L'accesso al servizio integrativo avviene a fronte del versamento di una tariffa oraria pari a € 4,60/ora IVA inclusa; tali importi sono direttamente introitati dall'appaltatore.

14. Eventuali modifiche all'articolazione dell'orario di apertura al pubblico sono stabilite con provvedimento del Sindaco, sentita la Giunta comunale e l'appaltatore, tenuto conto delle esigenze dell'utenza.
15. L'appaltatore assicura comunque la vigilanza sui bambini in caso di ritardo, anche immotivato, dei familiari all'orario di uscita.
16. Nell'erogazione del servizio l'appaltatore deve attenersi agli standards ed ai criteri di funzionamento definiti dalla normativa provinciale vigente, dal Regolamento di gestione dei Nidi d'Infanzia comunali e da eventuali altri documenti adottati dall'Amministrazione comunale.
17. È compreso nell'oggetto del presente capitolato la gestione del servizio di mensa di cui al successivo art. 6.

Art. 2. - Durata del contratto

1. La durata dell'affidamento è stabilita in 3 anni educativi a decorrere dal 1° settembre dell'anno educativo successivo alla stipula (o alla richiesta di avvio del servizio nelle more della stipula secondo quanto stabilito al comma successivo).
2. Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, ASIF CHIMELLI ha facoltà di ordinare all'appaltatore l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'appaltatore tramite pec.
3. L'avvio dell'esecuzione del contratto è subordinato alla firma del verbale di avvio del servizio con contestuale consegna dell'immobile.
4. Alla scadenza del contratto ed a giudizio insindacabile di ASIF CHIMELLI, il contratto può essere rinnovato, per un periodo massimo complessivo di ulteriori due anni educativi alle medesime condizioni economiche e tecniche offerte dall'appaltatore.
5. Il contratto può essere eventualmente prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per ASIF CHIMELLI.

Art. 3. – Destinatari del servizio

1. Il servizio è rivolto ai bambini dai 3 mesi fino ai 3 anni di età, fatta salva la possibilità di prolungare la frequenza fino alla chiusura estiva per i bambini che, compiuti i tre anni di età, non abbiano la possibilità di frequentare la scuola dell'infanzia della propria area di utenza. Sono fatte salve eventuali eccezioni previste dalla normativa provinciale di settore e dal Regolamento comunale per la gestione dei servizi socio educativi per la prima infanzia.
2. Per l'ammissione al nido d'infanzia si applicano i criteri e le modalità stabiliti dal Regolamento per la gestione dei servizi socio educativi per la prima infanzia nel Comune di Pergine Valsugana; l'ammissione dei bambini avverrà esclusivamente su indicazione dell'ufficio di ASIF CHIMELLI competente.

Art. 4. – Obblighi dell'appaltatore

1. Per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato è concesso in comodato d'uso gratuito all'appaltatore, che ne è custode per tutta la durata del servizio, l'immobile di Pergine Valsugana, via Dolomiti n. 54, con annesso giardino.
2. L'immobile, le relative pertinenze, gli impianti fissi e le attrezzature necessarie sono consegnati all'appaltatore per tutta la durata del servizio, nello stato in cui si trovano, esclusivamente per la gestione dell'attività.
3. L'appaltatore deve garantire la continuità della regolare erogazione del servizio di nido d'infanzia, senza interruzioni di sorta per tutta la durata dell'affidamento del servizio medesimo.
4. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.

5. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
6. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
7. Nell'erogazione del servizio, l'appaltatore deve attenersi agli standard e a criteri di funzionamento definiti dalla normativa provinciale e comunale vigente.
8. L'appaltatore deve inoltre:
 - a) dare attuazione al progetto educativo che l'appaltatore è tenuto, entro il secondo mese di ogni anno educativo, a presentare ad ASIF CHIMELLI coerentemente a ciò che è stato presentato in sede di offerta. Qualora ASIF CHIMELLI rilevi incompatibilità con la progettualità aziendale del servizio, l'affidatario dovrà adeguarsi alle indicazioni dell'Azienda;
 - b) presentare alla prima Assemblea dei genitori di ciascun anno educativo il proprio progetto educativo;
 - c) partecipare, su richiesta di ASIF CHIMELLI, a progetti e alla realizzazione di iniziative rivolte alla prima infanzia e alle famiglie rendendosi, inoltre, disponibile a valutare la gestione di eventuali servizi integrativi o aggiuntivi, concordandone con ASIF CHIMELLI modalità e condizioni;
 - d) partecipare, su richiesta di ASIF CHIMELLI, a momenti di confronto e verifica volti a favorire la messa in rete dei servizi socio educativi per l'infanzia comunali;
 - e) presentare ad ASIF CHIMELLI, al momento dell'attivazione del servizio nido d'infanzia, nota sottoscritta dal legale rappresentante indicante, per ogni dipendente impiegato nel servizio, i dati anagrafici, il titolo di studio ed ogni altra indicazione che ne attesti il diritto allo svolgimento dell'incarico, la data di assunzione, il tipo di contratto applicato e l'orario di lavoro assegnato. Tale adempimento, nel corso della vigenza contrattuale, dovrà essere aggiornato con le modifiche che di volta in volta dovessero verificarsi (sostituzioni, integrazioni, cessazioni ecc.);
 - f) fornire ad ASIF CHIMELLI, entro i termini dalla stessa definiti, ogni informazione, dato o documento che la medesima ritenga opportuno richiedere ai fini della valutazione dell'attività espletata;
 - g) integrare e sostituire il materiale didattico e di consumo quali, a titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo, biancheria, stoviglie, giochi e quanto altro possa essere necessario a garantire la corretta erogazione del servizio;
 - h) garantire la fornitura di tutto il materiale didattico, pedagogico, ludico, igienico-sanitario e di consumo necessario per la funzionalità del servizio;
 - i) provvedere, in caso di necessità, alla sostituzione o all'acquisto di nuove attrezzature ludiche ed apparecchiature varie;
 - j) provvedere costantemente alla pulizia dei locali, delle relative pertinenze e dell'area verde messi a disposizione, degli arredi, degli apparecchi e delle attrezzature, materiali e strumenti al fine di garantire in ogni momento la presenza di condizioni ottimali di utilizzo in piena sicurezza sia dal punto di vista igienico-sanitario che dal punto di vista della tutela dell'incolumità dei bambini e di chiunque acceda alla struttura. In particolare, l'affidatario deve procedere a costanti esami e verifiche delle aree esterne per accertarsi che le stesse siano in condizioni ottimali e comunque sempre tali da evitare pericoli di qualsiasi genere ed infortuni ai bambini. La pavimentazione interna in legno non verniciato deve essere detersa con specifici prodotti non aggressivi e periodicamente trattata con adeguate cere/oli nutrienti. I prodotti di pulizia devono essere di prima qualità, di odore non sgradevole e atti a garantire la salvaguardia dell'ambiente. Tali prodotti dovranno risultare conformi ai Criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM 24 maggio 2012 "CAM per l'affidamento di servizi di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene".

In ogni caso, il detergente universale neutro per tutte le superfici, il sapone liquido destinato all'igiene dei bambini, la carta igienica e i fazzoletti di carta devono essere dotati di marchio Ecolabel o altre attestazioni equivalenti e/o certificazioni FSC o PEFC;

- k) provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria delle parti della struttura messe a disposizione in via esclusiva e dell'area esterna alla stessa, con esclusione della manutenzione degli spazi verdi e giochi fissi esterni, nonché dello sgombero della neve con mezzi meccanici. L'appaltatore dovrà comunicare tempestivamente (e comunque non oltre le 48 ore dalla rilevazione) ad ASIF CHIMELLI la necessità di interventi di urgente manutenzione straordinaria. Rientrano nelle manutenzioni ordinarie tutti gli interventi volti a garantire una corretta e diligente conduzione degli immobili, che ne garantiscano l'efficienza e la durata nel tempo e che riguardano (a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo): le tinteggiature delle pareti e degli infissi interni, la sostituzione dei vetri, la riparazione o sostituzione di serrature, maniglie, rubinetterie, la registrazione dei serramenti interni ed esterni, la verniciatura di ringhiere, parapetti e recinzioni, gli spurghi delle fognature, la costante pulizia e sgombero delle griglie per la raccolta delle acque meteoriche e dei relativi pozzetti al fine di garantire l'afflusso delle acque stesse, lo sgombero della neve con mezzi manuali, la sostituzione di lampade ed in genere tutte le riparazioni che possano essere fatte sul posto con normali mezzi d'opera e materiali di consumo. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile in materia di manutenzione ordinaria;
- l) provvedere alla manutenzione dei seguenti impianti, qualora riferiti alle parti di competenza esclusiva della struttura: di riscaldamento, di trattamento aria, elettrico, antincendio (estintori, manichette, idranti ed impianto rivelazione fumi, se presente), idrico-sanitario e alla tenuta dei relativi registri di manutenzione allo scopo di assicurarne la durata, il loro rendimento e la loro perfetta efficienza. In particolare, per l'impianto di riscaldamento è necessario eseguire le operazioni manutentive prima dell'inizio della stagione invernale e le operazioni di messa a riposo al termine della stagione stessa ed assumere direttamente o delegare a persona fisica o giuridica, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, la funzione di "terzo responsabile", ai sensi del DPR 412/93 (art. 1), con l'obbligo di garantire tutte le misure necessarie per il contenimento dei consumi energetici e di eseguire tutte le verifiche ed operazioni previste nel libretto di centrale;
- m) consegnare ad ASIF CHIMELLI, al termine di ogni annualità, l'elenco degli interventi di manutenzione ordinaria programmata effettuati nel corso dell'anno educativo;
- n) sostenere gli oneri accessori, tra i quali le spese per acqua, gas, energia elettrica, riscaldamento, asporto rifiuti solidi urbani, telefono, compreso l'accesso alla rete internet, provvedendo preliminarmente alla voltura a proprio nome delle utenze, subentrando pertanto nella titolarità delle stesse;
- o) provvedere a mantenere con cura e pulite le attrezzature e gli arredi affidati ripristinando la funzionalità venuta meno per l'usura derivante dal normale utilizzo e, al termine del rapporto contrattuale, riconsegnare gli stessi nello stato di fatto della consegna iniziale. Provvedere, inoltre, alla sostituzione delle attrezzature e degli ulteriori beni mobili non di consumo, messi a disposizione da ASIF CHIMELLI, con attrezzature e beni di pari valore e qualità qualora la loro funzionalità venga meno definitivamente;
- p) garantire l'autocontrollo igienico-sanitario ai sensi del Regolamento CE 852/2004 e successive modifiche ed integrazioni;
- q) garantire il pieno rispetto delle norme sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- r) garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'art. 2 del D.Lgs. n. 39/2014;
- s) sperimentare, se richiesta da ASIF CHIMELLI e con il consenso dei genitori, l'uso di pannolini riciclabili o biodegradabili;
- t) comunicare il nominativo del referente per l'esecuzione del contratto, oltre al nominativo di un sostituto di tale soggetto in caso di impedimento o assenza, prima dell'avvio dello stesso. Il referente sarà considerato il responsabile gestionale del contratto, dovrà avere piena conoscenza delle norme che condizionano il rapporto fra le parti, dovrà essere munito dei

necessari poteri per la gestione del servizio e dovrà fungere da interlocutore amministrativo di ASIF CHIMELLI.

Art. 5. – Obblighi a carico di ASIF CHIMELLI

1. ASIF CHIMELLI si impegna a:
 - a) mettere a disposizione la sede indicata nell'art. 1;
 - b) concedere in uso gli arredi e le attrezzature, necessarie per l'espletamento del servizio, così come indicati nell'inventario redatto al momento della consegna formale dell'immobile;
 - c) provvedere ad una prima fornitura di materiale didattico e di consumo;
 - d) effettuare il pagamento del corrispettivo secondo le modalità indicate nell'art. 24 del presente capitolato;
 - e) provvedere, attraverso il Comune di Pergine Valsugana, alla manutenzione straordinaria dell'immobile, delle relative pertinenze e delle apparecchiature in dotazione. Rientrano fra gli interventi di manutenzione straordinaria tutti gli interventi di riparazione o sostituzione di componenti deteriorati per vetustà, in modo da mantenere l'edificio e i connessi impianti tecnologici nello stato idoneo per servire alla destinazione d'uso. Sono inoltre da considerarsi interventi di manutenzione straordinaria quelli derivanti dalla necessità di adeguamento normativo di parti edilizie o impiantistiche in relazione a disposizioni legislative o regolamentari emanate successivamente alla consegna dell'immobile. ASIF CHIMELLI si riserva la facoltà di addebitare all'appaltatore le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, qualora la necessità degli stessi non sia stata comunicata dall'appaltatore ad ASIF CHIMELLI entro le 48 ore dalla rilevazione. Rimangono comunque a carico dell'appaltatore i danni subiti dal personale, utenti e/o terzi a causa della mancanza di interventi di manutenzione straordinaria della struttura qualora l'appaltatore non abbia provveduto, così come previsto dall'art. 8 del presente capitolato, ad avvisare ASIF CHIMELLI di imperfezioni, rotture e di qualsiasi altro evento che possa determinare l'insorgere della necessità di interventi di manutenzione straordinaria.
2. ASIF CHIMELLI si riserva di utilizzare, in accordo con l'appaltatore, alcuni spazi dello stabile per altri servizi rivolti alla prima infanzia.

Art. 6. – Servizio di ristorazione

1. L'appaltatore gestisce direttamente la mensa. In casi di impossibilità a provvedere direttamente al servizio di mensa, per cause non imputabili all'appaltatore, lo stesso può rifornirsi temporaneamente presso terzi, previa espressa autorizzazione scritta da parte di ASIF CHIMELLI.
2. Nell'erogazione dei pasti devono essere rispettati i dettami della Tabelle dietetiche e nutrizionali provinciali in vigore e, per i bambini di età inferiore ai 12 mesi o in casi di bambini affetti da allergie alimentari, si dovrà fare riferimento alle diete specificatamente prescritte dal pediatra.
3. I prodotti provenienti da coltivazione biologiche dovranno essere conformi ai regolamenti CE n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche.
4. L'appaltatore dovrà attenersi a quanto indicato dal D.M. 06.04.1994 n. 500, dal Codice OMS/UNICEF, dal Programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare di cui alla delibera della Giunta Provinciale n. 27/2017 in attuazione dell'art. 4 della L.P. 13/2009 e dall'allegato 1 del presente capitolato "Oneri specifici del servizio di ristorazione" in attuazione della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1737 dd. 20 ottobre 2017 in quanto compatibile. Con particolare riferimento alla scelta degli alimenti da somministrare ai bambini (biologici, IGP, DOP, STG, prodotti di qualità es. marchio di qualità trentino, produzione integrata, prodotti tipici e tradizionali, prodotti a basso impatto ambientale), l'appaltatore è tenuto a rispettare le prescrizioni contenute nell'art. 3 del citato allegato 1.
5. L'appaltatore è tenuto ad applicare nella somministrazione dei pasti eventuali indicazioni fornite da ASIF CHIMELLI relativamente alla gestione delle diete speciali. In particolare, l'appaltatore, per la preparazione delle diete per bambini affetti da celiachia sarà tenuto a provvedere

direttamente all'acquisto e alla scelta di alimenti privi di glutine da utilizzare, fatta salva la possibilità per i genitori di fornire gli alimenti dietetici di proprio gradimento.

6. Non sono ammesse forniture di alimenti derivati da organismi geneticamente modificati (transgenici) o che contengono ingredienti della stessa origine. Inoltre, non devono avere subito trattamenti tecnici particolari quali l'uso delle radiazioni ionizzanti o trattamenti chimici non consentiti.
7. E' vietato l'impiego di antigermoglianti e gelatine animali.

Art. 7. – Rette

1. Spettano ad ASIF CHIMELLI la determinazione, la riscossione ed il controllo delle rette degli utenti per il servizio erogato, le quali costituiscono entrate di esclusiva spettanza della stessa.
2. Il corrispettivo per la fruizione del servizio integrativo, in conformità a quanto specificato all'art. 1, compete in via esclusiva all'appaltatore; è fatto divieto allo stesso e ad ogni suo dipendente di accettare e/o richiedere agli utenti qualsiasi altra partecipazione, in denaro o altra forma, non preventivamente concordata con ASIF CHIMELLI.

Art. 8. – Responsabilità

1. L'appaltatore assume ogni responsabilità derivante dalla conduzione del nido d'infanzia sotto il profilo giuridico, economico, igienico-sanitario e organizzativo e gestisce il servizio in conformità a quanto stabilito dal Regolamento comunale in materia, esonerando ASIF CHIMELLI da qualsiasi responsabilità.
2. La gestione del servizio è effettuata dall'appaltatore a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge.
3. L'appaltatore risponde interamente per danni a persone o cose che possono derivare dall'impiego di mezzi ed attrezzature nell'espletamento dei servizi. L'appaltatore risponde di ogni danno che può derivare dalla carente manutenzione della struttura. L'appaltatore è tenuto a comunicare a ASIF CHIMELLI la necessità di effettuare interventi di manutenzione straordinaria entro le 48 ore dalla rilevazione.
4. L'appaltatore, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante la durata dell'affidamento, comprese le ordinanze e regolamenti del Comune di Pergine Valsugana.

Art. 9. – Obblighi assicurativi

1. L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva ASIF CHIMELLI da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell'appaltatore, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.
2. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.
3. ASIF CHIMELLI è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.
4. L'appaltatore si impegna pertanto a garantire, mediante polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione e per l'intera durata del contratto, la copertura per la responsabilità civile verso terzi, ivi compresi i bambini iscritti o frequentanti il nido d'infanzia o comunque presenti occasionalmente all'interno della struttura o relative pertinenze. La polizza R.C, derivante dall'esercizio di nido d'infanzia, deve prevedere che la qualifica di terzo sia estesa a tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro anche nel caso di partecipazione occasionale all'attività dell'assicurato, ivi compresa ASIF CHIMELLI in quanto stazione appaltante esplicitamente indicata in polizza come "terza" a tutti gli effetti. L'assicurazione deve

comprendere la responsabilità civile derivante da colpa grave dell'assicurato e/o dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere.

5. I massimali di assicurazione RCT non dovranno essere inferiori all'importo di € 8.000.000,00 per sinistro, con limite per R.C.O. di € 8.000.000,00 per sinistro e di € 2.500.000,00 per prestatore di lavoro. L'appaltatore si impegna inoltre a provvedere alla garanzia assicurativa per gli infortuni dei bambini. La polizza infortuni dovrà prevedere i seguenti massimali: morte € 260.000,00, invalidità permanente € 400.000,00, diaria da ricovero € 50,00, rimborso spese mediche € 5.200,00. La polizza andrà a regolazione premio sulla base del numero effettivo dei bambini iscritti al nido d'infanzia. Dovrà inoltre essere compresa la garanzia per il contagio da virus HIV.
6. La/e polizza/e andranno inviate in copia ad ASIF CHIMELLI prima dell'inizio del servizio e prima dell'inizio di ogni anno educativo andrà inviata copia della relativa quietanza del versamento del premio annuale.
7. La mancata trasmissione della copia della polizza prima dell'inizio del servizio comporta l'impossibilità di procedere alla stipulazione stessa con facoltà per ASIF CHIMELLI, previa diffida, di aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria e fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni. Inoltre, la mancata trasmissione della quietanza di versamento del premio annuale entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta espressa di ASIF CHIMELLI, dà la facoltà di applicare la penale massima prevista dall'art. 27 lett. f) e, in caso di ulteriore ritardo, di procedere alla risoluzione del contratto secondo il disposto dell'art. 28 del presente capitolato.

Art. 10. – Personale

1. L'appaltatore deve mettere a disposizione del servizio, per tutto il periodo di durata del contratto, un/a coordinatore/trice pedagogico/a con esperienza minima annuale nella gestione di servizi educativi per l'infanzia da zero a sei anni, che dovrà raccordarsi con il coordinamento pedagogico di ASIF CHIMELLI. Tale persona dovrà garantire un supporto minimo all'attività del nido di almeno venti ore mensili, negli orari e secondo le modalità determinate in sede di offerta. Essa dovrà raccordarsi con il Coordinamento pedagogico di ASIF CHIMELLI allo scopo di:
 - condividere le linee generali di intervento e di coordinamento;
 - definire all'inizio e nel corso dell'anno educativo il piano degli ambientamenti e l'organizzazione dei gruppi dei bambini;
 - concordare progetti e necessità rilevate dal personale;
 - favorire la messa in rete dei servizi socio-educativi a livello territoriale;
 - concordare in caso di ammissione al nido di bambini con particolari gravi difficoltà psichiche, fisiche o sensoriali l'eventuale assegnazione di personale educativo a sostegno del bambino e predisporre un progetto educativo individualizzato nel rispetto delle linee di intervento educativo definite nel Gruppo di lavoro;
 - assicurare costante informazione sull'andamento dell'attività educativa;
 - assicurare un confronto ed uno scambio di esperienze professionali e culturali;
 - segnalare problematiche o necessità rilevate all'interno della struttura.
2. L'appaltatore deve, inoltre mettere a disposizione, per tutto il periodo di durata del contratto, un/a coordinatore/trice interno/a al nido in possesso dei medesimi titoli previsti per il personale educativo con esperienza minima annuale come educatore/educatrice o come coordinatore/trice in servizi socio educativi per l'infanzia. Tale figura deve essere individuata fra il personale educativo impiegato nell'erogazione del servizio di nido d'infanzia.
3. La coordinatrice o il coordinatore, con la supervisione del coordinamento pedagogico e la collaborazione del gruppo di lavoro, sollecita, coordina e promuove tutte le iniziative e gli interventi opportuni e necessari per garantire la funzionalità e la qualità educativa del servizio.
4. Competono a tale figura, in particolare, lo svolgimento delle seguenti funzioni:
 - a) la programmazione e l'organizzazione delle riunioni periodiche del gruppo di lavoro, d'intesa con il coordinamento pedagogico;

- b) la compilazione giornaliera dell'apposito registro delle presenze delle bambine e dei bambini e del personale;
 - c) la definizione e la realizzazione del piano degli inserimenti ed il calendario di incontro con le famiglie, d'intesa con il coordinamento pedagogico e il gruppo di lavoro;
 - d) l'elaborazione, di concerto con il coordinamento pedagogico e il gruppo di lavoro, dell'orario e dei turni di servizio, avendo particolare riguardo alle esigenze ed al numero di presenze dei bambini durante i vari momenti della giornata;
 - e) la sostituzione delle brevi assenze delle colleghe e la collaborazione con il personale nei momenti di maggior carico di lavoro per il buon funzionamento del servizio di nido.
5. Il personale educativo, ausiliario e di cucina deve possedere i requisiti d'accesso previsti dalla normativa provinciale vigente e sue eventuali successive modificazioni ed integrazioni.
 6. L'appaltatore deve assegnare al servizio di nido d'infanzia il personale in ragione di:
 - un educatore per ogni gruppo di 6 bambini iscritti di età compresa tra 3 e 18 mesi;
 - un educatore per ogni gruppo di 9 bambini iscritti di età superiore a 18 mesi;
 - un addetto alle funzioni ausiliarie ogni 15 bambini. Nella formulazione dell'orario della funzione ausiliaria (compresa l'eventuale figura di aiuto cuoco) si dovrà tenere conto che le ore settimanali minime previste per addetto o unità equivalente sono pari a 30 contrattuali (comprendenti di monte ore) ogni 15 bambini iscritti, e proporzionalmente per eventuali frazioni di 15 bambini;
 - un cuoco in possesso del diploma professionale triennale di cuoco oppure licenza scuola dell'obbligo e attestato di qualifica biennale di cuoco.
 7. I parametri di cui al precedente paragrafo si intendono automaticamente adeguati nel caso di modifica delle vigenti disposizioni in materia.
 8. La presenza di un educatore per ogni gruppo di bambini iscritti deve essere in ogni caso garantita fra la conclusione dell'accoglienza dei bambini e l'avvio del ricongiungimento.
 9. In ogni caso per ciascuna delle figure sopra indicate, dovrà essere garantito, a piena capienza (corrispondente a 54 tempi pieni e 12 part time) almeno un numero di ore minimo pari a:
 - a) attività di coordinamento interno (comprensivo di monte ore e ad esclusione di eventuali ore svolte come educatore a contatto con i bambini): 25 ore settimanali,
 - b) personale educativo (comprensivo di monte ore e di eventuali ore a contatto con il bambino da parte del coordinatore interno): 343 ore settimanali,
 - c) personale ausiliario (comprensivo di monte ore e di eventuale aiuto cuoco): 123 ore settimanali,
 - d) addetto alle funzioni di cucina (comprensivo di monte ore): 30 ore settimanali.
 10. Le sostituzioni degli educatori dovranno essere effettuate in modo tale da garantire il mantenimento del rapporto previsto fra educatori e bambini presenti.
 11. Per permettere il rispetto di tali parametri l'appaltatore assicura la tempestiva sostituzione del personale assente in tempo utile per il regolare espletamento del servizio, avente i medesimi titoli ed esperienza ed in ogni caso nel rispetto di quanto indicato nella L. P. 4/2002 e s.m. e delle relative disposizioni attuative.
 12. L'appaltatore si impegna in ogni caso ad assegnare il personale in ragione di nuovi o diversi parametri che fossero definiti nel corso della gestione con eventuale rideterminazione del corrispettivo concordata con ASIF CHIMELLI.
 13. Ai fini di garantire la continuità educativa con i bambini, la composizione dello staff educativo dovrà rimanere il più possibile stabile per l'intero periodo di validità del contratto.
 14. Il personale dell'appaltatore deve rispettare la normativa provinciale vigente in materia, il regolamento comunale inerente al servizio assegnato, le norme fissate dal presente capitolato, le disposizioni concordate da ASIF CHIMELLI con i responsabili dell'appaltatore.
 15. Nel rapporto con l'utenza il personale dell'appaltatore deve svolgere il compito assegnato con perizia, prudenza, diligenza.
 16. Il personale impiegato a qualsiasi titolo nella gestione del servizio deve adottare un comportamento ed un abbigliamento decoroso in considerazione della funzione svolta e della particolare sensibilità dell'utenza del servizio. ASIF CHIMELLI si riserva la facoltà di chiedere,

motivatamente ed anche in considerazione dei rilievi eventualmente formulati dai genitori, l'allontanamento dalla struttura di personale che, per comportamento o abbigliamento, non dimostri di possedere il necessario decoro.

17. L'appaltatore deve garantire l'immediata individuabilità ed identificabilità del personale in servizio presso la struttura.
18. Il personale si impegna a partecipare agli incontri eventualmente promossi da ASIF CHIMELLI.

Art. 11. – Formazione del personale

1. Il personale operante nel nido d'infanzia è tenuto, ai sensi della normativa provinciale, a partecipare alle iniziative di formazione e aggiornamento promosse dalla Provincia Autonoma di Trento e realizzate in accordo con i Comuni interessati o direttamente organizzate da ASIF CHIMELLI. L'appaltatore potrà attuare altre iniziative di aggiornamento, in aggiunta a quelle promosse dalla Provincia Autonoma di Trento e da ASIF CHIMELLI.

Art. 12. – Tutela dei lavoratori e condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente e ai soci lavoratori impiegati nell'appalto.

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge provinciale n. 2/2016 e s.m., avuto riguardo al punto 5 dell'Atto di indirizzo fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 5 novembre 2010, all'allegato 1 del Protocollo di intesa fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013 e relativo atto aggiuntivo di data 9 giugno 2015, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti delle cooperative sociali ed integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Tale contratto è stato individuato fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali stipulati a livello nazionale e applicati in via prevalente sul territorio provinciale.
3. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci, come individuate dall'intesa territoriale fra la Provincia Autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le parti sociali del 21 febbraio 2013:
 - a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
 - b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
 - c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
 - d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
 - e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
 - f) ROL ed ex festività;
 - g) modalità di cambio appalto.
4. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà una quota (cd. indennità di appalto) che sarà riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento della prestazione lavorativa nell'appalto di servizi di interesse provinciale. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR matureranno pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.
5. Ai sensi del punto 2 della citata intesa territoriale del 21 febbraio 2013, qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità di appalto non verrà incrementata. Qualora durante l'appalto l'impresa aggiudicataria, che applica CCNL o CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino alla concorrenza della determinazione dell'appalto.
6. L'appaltatore si impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative o regolamentari vigenti in materia di igiene e

sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare si impegna a rispettare e a far rispettare al proprio personale nell'esecuzioni delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.

7. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.
8. L'appaltatore si impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e collaboratori.
9. Il caso di sciopero del personale l'appaltatore è tenuto ad applicare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di servizi pubblici essenziali. In ogni caso dovrà essere dato avviso all'utenza ed all'amministrazione almeno cinque giorni lavorativi prima.

Art. 13. – Imposizione di manodopera in caso di cambio di appalto

1. Avuto riguardo alle disposizioni recate dall'art. 32, comma 4, della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2, l'appaltatore è tenuto a garantire la continuità nei rapporti di lavoro in essere al momento del subentro del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale, con le esigenze organizzative del nuovo appaltatore.
2. Al fine di garantire il rispetto di queste prescrizioni si rende disponibile la documentazione relativa al personale in forza, impiegato nel presente appalto, 3 (tre) mesi prima della scadenza naturale del contratto, nell'allegato – elenco del personale, ove è recato l'elenco dei dipendenti e/o soci lavoratori, distinto per addetti a tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale, inquadramento, mansioni e/o qualifica.
3. L'appaltatore, al fine di consentire il rispetto di queste prescrizioni anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere ad ASIF CHIMELLI, a mezzo di posta elettronica certificata, la documentazione relativa al personale, impiegato in questo appalto, che risulti in forza 3 (tre) mesi prima della sua scadenza naturale.

Art. 14. – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati

1. L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge 381/1991, che possono lavorare nella Provincia Autonoma di Trento, in base a specifici programmi di recupero e di inserimento lavorativo. Il numero minimo di persone svantaggiate che dovranno essere impiegate durante l'esecuzione del contratto è stabilito nella misura del 5% delle unità lavorative complessivamente impiegate o nel maggior numero di unità lavorative appartenenti alle categorie svantaggiate che il concorrente si è impegnato ad impiegare in sede di presentazione dell'offerta. Le sopra precisate unità di persone svantaggiate dovranno essere mantenute invariate o al più incrementate durante l'esecuzione del contratto.
2. Nel caso di applicazione della clausola di imposizione, di cui al precedente articolo, il rispetto della presente clausola sociale avverrà in modo compatibile con tale adempimento, attuandola nella prima occasione possibile nell'ambito del naturale turnover del personale impiegato nello svolgimento dell'appalto.
3. L'appaltatore è tenuto ad applicare a favore dei lavoratori svantaggiati le condizioni economico-normative di cui al precedente art. 12.

Art. 15. – Integrazione dei bambini con bisogni educativi speciali

1. Qualora al nido d'infanzia siano ammessi bambini con particolari e gravi difficoltà psichiche, fisiche o sensoriali, su richiesta di ASIF CHIMELLI e secondo le modalità con la stessa concordate, l'appaltatore provvederà ad assegnare ulteriore personale con contratto a tempo determinato, nel rispetto delle disposizioni della L.P. 4/2002 e s.m. e relative delibere attuative.

2. ASIF CHIMELLI rimborserà all'appaltatore le spese aggiuntive sostenute per il suddetto personale. Tali spese dovranno essere adeguatamente documentate. Si precisa che ASIF CHIMELLI rimborserà solo il costo dell'unità aggiuntiva necessaria escludendo ogni spesa di carattere generale ed escludendo altresì il costo di eventuali sostituzioni della stessa che dovranno essere comunque assicurate dall'appaltatore. I rapporti fra ASIF CHIMELLI e l'appaltatore saranno regolati da apposito accordo, nel rispetto della normativa in materia di attività contrattuale
3. Il Coordinatore pedagogico di ASIF CHIMELLI promuove la costituzione del gruppo di lavoro composto dal medesimo, dal coordinatore pedagogico dell'appaltatore, dagli educatori del nido, dagli operatori socio-sanitari che hanno in carico il bambino. Il gruppo di lavoro definisce, condividendole con la famiglia, le linee di intervento da attuare per l'elaborazione del progetto educativo individualizzato, che sarà curato dagli educatori del nido.

Art. 16. – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso nei casi previsti dalle Linee Guida Anac in materia di Responsabile Unico del Procedimento. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 17. – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da ASIF CHIMELLI per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, ASIF CHIMELLI ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
2. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore, avente ad oggetto anche l'analitica descrizione di arredi e attrezzature; analoga operazione viene compiuta al termine del servizio in occasione della restituzione ad ASIF CHIMELLI dell'immobile e dei beni ivi contenuti. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore.
3. Qualora, per l'estensione delle aree e dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.
4. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 18. – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2.

Art. 19. – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Art. 20. – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lett. d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e della L. 21 febbraio 1991 n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile ad ASIF CHIMELLI qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. ASIF CHIMELLI non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26 comma 12 della legge provinciale n. 2/2016.
4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile ad ASIF CHIMELLI solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
5. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità ad ASIF CHIMELLI, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato ad ASIF CHIMELLI. Il contratto deve recare in ogni caso la clausola secondo cui l'ente ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione ad ASIF CHIMELLI.

Art. 21. – Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e, limitatamente alla quota subappaltabile, dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il subappalto è ammesso, entro il limite massimo del 30 % (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto (comprensivo degli oneri della sicurezza).
2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, ASIF CHIMELLI procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall'appaltatore, in occasione della liquidazione del corrispettivo di cui al successivo art. 25.
4. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato da ASIF CHIMELLI per i controlli di competenza.
5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare ad ASIF CHIMELLI le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. ASIF CHIMELLI controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
6. Si chiarisce che per assolvere gli obblighi di cui ai precedenti commi 4 e 5, l'appaltatore deve comunicare ad ASIF CHIMELLI i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della

prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Art. 22. – Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali

1. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni e sensibili relativi ai servizi offerti agli utenti di ASIF CHIMELLI.
2. L'appaltatore pertanto, ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.
3. I dati personali oggetto del trattamento sono strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.
4. L'appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti del Garante) e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.
5. Il Responsabile esterno del trattamento dovrà assolvere, in particolare, i seguenti compiti, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione ed imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate;
 - b) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione. Il Responsabile esterno non produce copie dei dati personali e non esegue nessun altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti; non potrà, inoltre, diffondere, né comunicare, dati oltre ai casi previsti nel contratto o necessari per l'adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile esterno acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell'ambito di svolgimento del contratto;
 - c) adottare preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D.Lgs. n. 196/2003;
 - d) adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. n. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi indicati all'articolo 31, e analiticamente specificate nell'allegato B ("Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza") del citato decreto. Qualora, ai sensi delle norme concernenti le misure minime di sicurezza, risulti necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno provvede, nei termini di legge, al relativo adeguamento, senza alcun costo aggiuntivo per la Provincia;
 - e) individuare, per iscritto, le persone Incaricate del trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste in contratto e nel rispetto delle misure minime di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito, previste dal Codice, e delle disposizioni impartite dal Titolare. Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite;
 - f) rispettare le istruzioni e le procedure in materia di privacy, adottate dal Comune di Pergine Valsugana con deliberazione della Giunta comunale n. 58 dd. 25 settembre 2013 e per adesione anche da ASIF CHIMELLI per garantire la sicurezza dei dati personali; in particolare, qualora gli Incaricati del Responsabile esterno accedano, per esigenze di

servizio, alle sedi o al sistema informativo del Titolare, il Responsabile esterno risponderà di eventuali violazioni ai sensi dell'art. 2049 del codice civile;

- g) provvedere alla formazione degli Incaricati del trattamento;
 - h) verificare annualmente lo stato di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003;
 - i) adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
 - j) comunicare, tempestivamente, al Titolare, le eventuali richieste degli interessati all'accesso, alla rettifica, all'integrazione, alla cancellazione dei propri dati, ai sensi dell'articolo 7 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. n. 196/2003;
 - k) avvisare, tempestivamente, il Titolare qualora ricevesse ispezioni o richieste di informazioni, documenti od altro, da parte del Garante, in merito ai trattamenti effettuati per la Provincia autonoma di Trento;
 - l) fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest'ultimo, i dati e le informazioni necessari per consentire, allo stesso, di svolgere una tempestiva difesa in eventuali procedure instaurate davanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria e relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto in vigore tra le parti;
 - m) consentire che il Titolare – come imposto dalla normativa – effettui verifiche periodiche in relazione al rispetto delle presenti disposizioni;
 - n) comunicare, al Titolare, del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati;
 - o) individuare, per iscritto la/le persona/e munita/e di esperienza, capacità ed affidabilità cui attribuire le mansioni di Amministratore di sistema (punto 2, lettere a) e b) del Provvedimento del Garante privacy del 27 novembre 2008 e ss.mm.), nonché verificarne annualmente l'operato (punto 2, lettera e) del Provvedimento del Garante privacy) e predisporre, conservare, aggiornare e mettere a disposizione del Committente, su richiesta, l'elenco degli Amministratori (punto 2, lettere c e d) del Provvedimento del Garante privacy);
 - p) adottare sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (access log) degli Amministratori di sistema (punto 2, lettera f) del Provvedimento del Garante privacy), con caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate, che devono contenere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che li ha generati ed essere conservati per un periodo non inferiore a sei mesi;
 - q) comunicare l'identità dei propri Amministratori di sistema affinché sia resa nota o conoscibile, da parte del Titolare del trattamento, quando l'attività degli stessi riguarda, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori.
6. Tale nomina sarà valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'incarico. All'atto della cessazione delle operazioni di trattamento, il Responsabile esterno dovrà restituire tutti i dati personali del Titolare, a quest'ultimo, e provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo, e dagli archivi cartacei, i medesimi dati o copie degli stessi, dandone conferma per iscritto al Titolare.
7. Il Titolare e il Responsabile esterno si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto, comportamento od omissione dell'altro.

Art. 23. – Attività di controllo e verifiche sul servizio

- 1. ASIF CHIMELLI, attraverso suoi delegati, può effettuare, in qualsiasi momento, anche senza preavviso e con le modalità ritenute opportune, i controlli sul corretto espletamento del servizio oggetto del presente capitolato in tutti i suoi aspetti.
- 2. L'appaltatore è tenuto a fornire al personale incaricato da ASIF CHIMELLI per i controlli la massima collaborazione, consentendo in ogni momento il libero accesso alla struttura messa a disposizione e a fornire ogni documentazione ed informazione completa e veritiera che ritenga

opportuno acquisire. Il personale dell'appaltatore non deve interferire sulle procedure di controllo effettuate dagli incaricati di ASIF CHIMELLI.

3. In particolare, i controlli saranno diretti a verificare:
 - la rispondenza dell'attività espletata dal soggetto appaltatore al progetto educativo, agli standard di erogazione del servizio definiti nel presente capitolato e a tutte le condizioni definite nell'offerta tecnica;
 - il controllo del rispetto del rapporto personale-bambini presenti;
 - l'eventuale controllo della cucina, della dispensa e verifica sui prodotti e pasti erogati anche con riferimento all'uso di prodotti provenienti da coltivazione biologiche;
 - il rispetto della normativa igienico-sanitaria e di tutela della salute dei bambini;
 - il rispetto delle disposizioni sulla sicurezza di bambini e lavoratori.
4. L'appaltatore si impegna, inoltre, ad agevolare ogni controllo dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari competente per la verifica del rispetto della normativa igienico-sanitaria e della tutela della salute dei bambini.
5. ASIF CHIMELLI evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a risponderne, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
6. ASIF CHIMELLI si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 24. – Corrispettivo

1. Il corrispettivo dovuto all'appaltatore viene determinato al momento dell'aggiudicazione in base all'offerta economica presentata dal soggetto risultato vincitore ed è dovuto per il periodo di effettivo svolgimento del servizio di nido d'infanzia.
2. Il corrispettivo è determinato come segue:
 - a) una quota mensile per ogni posto occupato a tempo pieno fino al limite massimo dei 54 posti a tempo pieno, come determinata al momento dell'aggiudicazione in base all'offerta economica presentata dal soggetto risultato vincitore;
 - b) una quota mensile per ogni posto occupato a tempo parziale per i restanti posti occupati nella modalità tempo parziale, come determinata al momento dell'aggiudicazione in base all'offerta economica presentata dal soggetto risultato vincitore. La quota per la modalità part time è pari a 2/3 della quota per il tempo pieno;
3. Il numero di posti occupati si determina mensilmente con riferimento al numero massimo di bambini contemporaneamente iscritti in quel periodo, che non potrà essere superiore ai posti previsti per la struttura. La quota mensile sarà corrisposta al 50% per ogni posto occupato a decorrere dal 16° giorno del mese e per ogni posto lasciato libero (ultimo giorno di frequenza) entro il 15° giorno del mese. In caso di mancata prestazione del servizio per sciopero o cause imputabili all'appaltatore, la quota mensile per ogni posto occupato verrà proporzionalmente ridotta nella misura di 1/30 per ogni giorno di mancata prestazione.
4. Le condizioni economiche in base alle quali sarà aggiudicato il servizio rimarranno ferme sino alla conclusione della prima annualità, secondo quanto stabilito all'atto di aggiudicazione. L'appaltatore potrà formulare richiesta di aggiornamento del corrispettivo una sola volta all'anno. La revisione del prezzo contrattuale sarà annualmente calcolata sulla base del 75% della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (variazione dei valori mensili) secondo i dati ISTAT, riferita al mese di protocollazione della domanda rispetto allo stesso mese dell'anno precedente e sarà riconosciuta a partire dal mese successivo alla protocollazione della relativa richiesta per il corrispettivo successivamente maturato e non ancora fatturato. La variazione percentuale annua da assumere quale base per l'aggiornamento del corrispettivo verrà applicata considerando una sola cifra decimale. L'importo del corrispettivo aggiornato terrà conto, invece, delle prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a 5.

5. L'importo del corrispettivo è considerato comprensivo di tutti i costi necessari a garantire la completa gestione della struttura, secondo quanto previsto dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata dall'appaltatore in sede di gara, a tutto suo rischio. In particolare nel corrispettivo si è tenuto conto che il valore economico sia sufficiente ed adeguato rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 81 dd. 9 aprile 2008. Al corrispettivo deve essere aggiunta l'I.V.A., se dovuta, a termine di legge.

Art. 25. – Modalità di liquidazione del corrispettivo

1. Il corrispettivo determinato in sede di aggiudicazione è pagato in 11 rate mensili posticipate per ogni anno educativo (di norma il nido chiude nel mese di agosto) a seguito di emissione da parte dell'appaltatore di regolare fattura o di documento sostitutivo fiscalmente valido della stessa ai sensi della vigente normativa, fatto salvo quanto previsto all'art. 21 comma 3 in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.
2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità in corso di esecuzione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
3. La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine dell'esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'appaltatore.
4. ASIFC CHIMELLI provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
5. In conformità all'art. 30, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi impiegato nell'esecuzione del contratto, ASIF CHIMELLI trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
6. In ogni caso, in conformità all'art. 30 comma 5 bis del D.L.gs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di ASIF CHIMELLI del certificato di verifica di conformità, previsto rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
7. In conformità all'art. 30 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, ASIF CHIMELLI paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
8. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, fermo restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate ad ASIF CHIMELLI mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; ASIF CHIMELLI procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo del contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
9. ASIF CHIMELLI procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

10. Le parti si danno reciprocamente ed espressamente atto che i termini sopra indicati sono sospesi nel caso in cui la fattura sia respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.

Art. 26. – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da ASIF CHIMELLI.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia, fatta salva la risarcibilità del maggior danno, dovrà prevedere espressamente le seguenti clausole:
 - a) che trattasi di garanzia definitiva prestata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii. a copertura dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, nonché delle ulteriori fattispecie di cui al comma 2 dell'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - b) la garanzia prestata ha efficacia fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità;
 - c) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di ASIF CHIMELLI;
 - d) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile;
 - e) che l'eventuale mancato pagamento di commissioni, premi o supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto ad ASIF CHIMELLI;
 - f) che il foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento;
 - g) condizioni ulteriori rispetto a quanto sopra indicato atte a limitare la garanzia, anche se riguardanti esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), o che pongano oneri a carico di ASIF CHIMELLI, non potranno in ogni caso essere opposte alla medesima.
6. In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 103 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 è possibile continuare ad utilizzare lo schema tipo 1.2 e relativa scheda tecnica, approvato con D.M. 12 marzo 2004 n. 123, debitamente adeguato alla normativa vigente. A tale fine la scheda tecnica dovrà essere accompagnata da un'apposita appendice riportante le clausole di cui alle lettere a), b), d), f) e g) sopra elencate.

Art. 27. – Inadempimenti e penali

1. In caso di ritardo nell'espletamento della prestazione e qualora non sia stata concessa da ASIF CHIMELLI un'eventuale proroga, verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo.
2. Qualora si verificano, da parte dell'appaltatore, comprovate carenze di gestione, comportamenti irrispettosi nei confronti dell'utenza, o qualsiasi altro fatto che costituisce inadempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara, ivi compresa la parte relativa allo svolgimento del servizio di prolungamento di orario, ASIF CHIMELLI procede alla contestazione scritta delle infrazioni all'appaltatore, tramite PEC. L'appaltatore deve rispondere per iscritto alle infrazioni contestate entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento delle stesse.

3. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte di ASIF CHIMELLI, la stessa si riserva di applicare le penali di seguito elencate, fatta salva la responsabilità per ulteriori danni che ASIF CHIMELLI avesse a subire a causa dell'inadempimento stesso.
4. In particolare, le penali verranno applicate nei seguenti casi:
 - a) mancato rispetto del rapporto personale educativo-bambini : da € 1.000,00 a € 10.000,00;
 - b) mancata o inadeguata qualificazione del personale impiegato: da € 500,00 a € 5.000,00;
 - c) mancata o inadeguata attuazione del Progetto educativo: da € 500,00 a € 5.000,00;
 - d) carenza di gestione che si traducano in un disservizio arrecato all'utenza: da € 1.000,00 a € 10.000,00;
 - e) violazioni di normativa igienico-sanitaria e in materia di sicurezza: da € 500,00 a € 5.000,00;
 - f) mancata produzione di documentazione o comunicazioni entro i termini: da € 500,00 a € 5.000,00;
 - g) mancato rispetto di ogni altro obbligo previsto dal presente capitolato: da € 500,00 a € 5.000,00.
4. ASIF CHIMELLI provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all'art. 26 del presente capitolato.
5. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, ASIF CHIMELLI procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 28.– Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nei seguenti casi:
 - a) gravi irregolarità nella conduzione e organizzazione complessiva del servizio che possono arrecare danni agli utenti o anche indirettamente ad ASIF CHIMELLI. Costituisce grave irregolarità anche l'inadeguatezza del personale che non offre garanzia di capacità o non risulti idoneo a perseguire le finalità del servizio, anche con riferimento a singoli lavoratori, attraverso contestazione scritta;
 - b) violazione dell'obbligo di permettere ad ASIF CHIMELLI di vigilare sul corretto svolgimento del servizio;
 - c) violazione della normativa igienico-sanitaria e di tutela della salute dei bambini;
 - d) inosservanza di norme in materia di personale dipendente, mancata applicazione di contratti collettivi e contratti integrativi locali;
 - e) diffusa e motivata insoddisfazione degli utenti presso i quali ASIF CHIMELLI si riserva la facoltà di procedere, nei tempi e nei modi che riterrà più opportuni, alla verifica della qualità del servizio;
 - f) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - g) ingiustificata sospensione del servizio;
 - h) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 20 del presente capitolato;
 - i) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - j) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 27, comma 5, del presente capitolato;

- k) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - l) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
 - m) qualora il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 89 comma 9, del D. Lgs. 50/2016, abbia accertato, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;
 - n) la violazione degli obblighi del Codice di comportamento di ASIF CHIMELLI;
 - o) il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 10 giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto da ASIF CHIMELLI.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali ASIF CHIMELLI non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

Art. 29.– Recesso

1. Per la disciplina del recesso dal contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Art. 30.– Vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore di cui all'art. 27, comma 2, lettera d) punto 2 della L.P. 2/2016, ASIF CHIMELLI prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 31.– Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra ASIF CHIMELLI e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. E' escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 32.– Adeguamento normativo

1. Eventuali disposizioni normative applicabili al servizio oggetto del presente capitolato saranno immediatamente recepite e rese operative nella gestione del rapporto contrattuale con il soggetto appaltatore.

Art. 33. – Tracciabilità flussi finanziari

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche: "Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari):
- I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con ASIF CHIMELLI, identificato con il CIG n. 7342023D09 assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
 - II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione ad ASIF CHIMELLI della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
 - III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto ad ASIF CHIMELLI."

3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione ad ASIF CHIMELLI ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. ASIF CHIMELLI verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L'appaltatore comunica ad ASIF CHIMELLI gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione ad ASIF CHIMELLI deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine la ditta appaltatrice deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG n. 7342023D09).

Art. 34. – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ASIF CHIMELLI si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 35. – Disposizioni anticorruzione

1. Nella realizzazione del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") visibile sul sito istituzionale, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del presente contratto.
2. L'appaltatore collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione di ASIF CHIMELLI segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di ASIF CHIMELLI e situazioni di illecito nell'ente di cui sia venuto a conoscenza.

Art. 36. – Spese

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Art. 37. – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto di appalto:

- il presente capitolato speciale d'appalto;
 - l'offerta tecnica dell'appaltatore;
 - l'offerta economica dell'appaltatore;
 - la planimetria dei locali e delle aree destinate al servizio;
 - il DUVRI.
2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016

Art. 38. – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
- a) la legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;
 - b) il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili nell'ordinamento provinciale;
 - c) il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro”, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - d) la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento” e il D.P.G.R. 22 maggio 1991 n. 10-40/leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23” per quanto applicabili;
 - e) la legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia”;
 - f) il D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136”;
 - g) la legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
 - h) le norme del codice civile;
 - i) i Decreti CAM – criteri ambientali minimi – art. 34 D.L.gs. 50/2016;
 - j) la legge provinciale n. 4 del 12 marzo 2002 e ss.mm. e le relative delibere attuative;
 - k) la legge provinciale n. 17 dd. 19 ottobre 2007 e ss.mm.;
 - l) il regolamento per la gestione dei servizi socio educativi per la prima infanzia nel Comune di Pergine Valsugana.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tale caso le parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni, legalmente consentite, che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a

quello che le parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito e agli scopi intesi dalle parti.

Art. 39. – Norme di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

Art. 40 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 41 - Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente ad ASIF CHIMELLI ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente ad ASIF CHIMELLI ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".